



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BUCALO, CAMPIONE, IANNONE, RAUTI, RUSSO e SALLEMI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2022**

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, prevede, a garanzia del concreto ed effettivo diritto allo studio e dell'integrazione dello studente con disabilità fisica, psichica o sensoriale, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, unitamente al sostegno.

L'articolo 13, comma 3, della stessa legge, stabilisce « l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione », con la conseguenza che, nel corso degli anni, le regioni e i comuni si sono dotati di proprie norme e regolamenti, disciplinando in modo diverso, nel territorio italiano, tale delicatissima funzione, con il suo affidamento a cooperative a seguito di gare di appalto, di bandi di accreditamento indetti dagli enti pubblici per gli enti gestori del servizio o di regole contrattuali stabilite dai datori di lavoro per i lavoratori, in conformità al relativo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

Alla diversità sulla modalità del rapporto di lavoro si aggiunge anche la diversità a livello retributivo, in quanto ogni ente locale prevede il pagamento in favore del soggetto gestore del servizio (spesso cooperative) di una quota oraria del costo della prestazione, diversa per ogni territorio, che non viene corrisposta interamente all'assistente per l'autonomia e la comunicazione, ma che per una quota consistente viene trattenuta dallo stesso soggetto gestore del rapporto contrattuale, quale corrispettivo per il lavoro di organizzazione o di intermediazione della prestazione lavorativa degli assistenti, unitamente ai costi di gestione. Oltre a una retribuzione non adeguata, l'assistente per l'au-

tonomia e la comunicazione in presenza di determinate situazioni (assenza dell'alunno o dello studente per malattia, vacanze natalizie o pasquali, scioperi dei docenti eccetera) non percepisce nessun compenso. I comuni e le regioni continuano ad avere sempre meno risorse per garantire il servizio dall'inizio dell'anno scolastico e sono spesso costretti a diminuire le ore di assistenza, con ripercussioni pesantissime sul processo di inclusione degli alunni con disabilità e sulle loro famiglie, che devono ricorrere al giudice per rivendicare il diritto dei loro figli.

Alla luce di tali considerazioni, il presente disegno di legge intende introdurre nell'organico del personale scolastico la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, come figura fondamentale per garantire l'effettivo processo di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, dare certezza alle famiglie, che non saranno più costrette a ricorrere al giudice per far valere un diritto fondamentale dei loro figli, e valorizzare un personale altamente qualificato e specializzato, liberandola da una condizione di precarietà lavorativa e retributiva e garantendo l'applicazione del CCNL del comparto scuola. A tali fini è necessario che il Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more della definizione del profilo contrattuale e del CCNL del comparto scuola da applicare, nonché dell'orario di lavoro dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, provveda alla stabilizzazione del personale che già ha svolto e attualmente svolge tale attività nelle istituzioni scolastiche pubbliche.

Nello specifico, gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge apportano alcune modifiche alla legge n. 104 del 1992 e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, introducendo la figura dell'assistente per l'auto-

nomia e la comunicazione nell'organico del personale scolastico, con l'attribuzione esclusiva in capo al Ministero dell'istruzione e del merito di tutte le competenze relative a tale figura.

L'articolo 3 definisce la procedura di stabilizzazione del personale che già svolge l'attività da diversi anni, prevedendo l'indizione su base regionale di un concorso per titoli ed esami.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)*

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 13, comma 3, le parole: « , ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « l'obbligo per il Ministero dell'istruzione e del merito »;

*b)* all'articolo 15:

1) al comma 4, le parole: « da personale docente esperto » sono sostituite dalle seguenti: « da personale docente e da assistenti per l'autonomia e la comunicazione esperti »;

2) al comma 8, le parole: « docenti di sostegno » sono sostituite dalle seguenti: « docenti di sostegno, assistenti per l'autonomia e la comunicazione » e le parole: « specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica » sono sostituite dalle seguenti: « specialisti dell'azienda sanitaria locale, del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio »;

3) al comma 10, dopo le parole: « compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno » sono inserite le seguenti: « e di assistenza per l'autonomia e la comu-

nicazione » e le parole: « o dal consiglio di classe » sono sostituite dalle seguenti: « , dal consiglio di classe o dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione ».

Art. 2.

*(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità)*

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « per il sostegno didattico » sono inserite le seguenti: « e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione »;

2) al comma 4, le parole: « , con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » sono soppresse;

3) al comma 5, la lettera a) è abrogata;

4) al comma 5-bis, le parole: « lettere a), b), c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b) e c) » e le parole: « fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali » sono sostituite dalle seguenti: « fabbisogno di servizi e delle strutture »;

b) all'articolo 7:

1) al comma 2, lettera d), dopo le parole: « dal personale docente » sono inserite le seguenti: « e dall'assistente per l'autonomia e la comunicazione » e le parole: « delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di

cui al comma 5-*bis* dell'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « del numero di ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione »

2) al comma 2-*ter*, dopo le parole: « per l'assegnazione delle misure di sostegno » sono inserite le seguenti: « e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione »;

c) all'articolo 10:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione »;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione »;

d) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: « rivolte ai docenti » sono inserite le seguenti: « e agli assistenti per l'autonomia e la comunicazione »;

e) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le disposizioni sull'istruzione domiciliare previste dal presente articolo si applicano anche all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione ».

### Art. 3.

#### *(Procedura di stabilizzazione)*

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e la piena inclusione dell'alunno o dello studente con disabilità fisica, psichica o sensoriale, il Ministero dell'istruzione e del merito indice, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione del personale che già svolge funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

2. Alla procedura concorsuale di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare coloro

che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche pubbliche e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, costituiscono ulteriori requisiti di accesso alla procedura concorsuale di cui al comma 1:

a) per gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione: l'attestazione di una formazione nella lingua italiana dei segni non inferiore a 900 ore;

b) per gli assistenti per il metodo di lettura e di scritture *Braille*: l'attestazione di una formazione in tale metodo non inferiore a 900 ore;

c) per gli assistenti degli alunni con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo: il possesso di uno specifico attestato formativo in una delle tecniche cognitivo-comportamentali ovvero nella comunicazione aumentativa e alternativa.

4. La procedura concorsuale di cui al comma 1 si svolge su base regionale e i candidati sono collocati in una graduatoria di merito su base provinciale formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di esame orale e di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 1 e sono fissati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e i criteri di valutazione dei titoli.

€ 1,00